

(N. 1610)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 marzo 1951 (V. Stampato N. 1794)

d'iniziativa del Deputato **ROCCHETTI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 22 MARZO 1951

Proroga degli sfratti nei Comuni che presentano eccezionale penuria di abitazioni

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Nei Comuni di cui all'articolo 1 della legge 9 agosto 1948, n. 1078, il pretore ha facoltà di concedere alla proroga disposta dall'articolo 34 della legge 23 maggio 1950, n. 253, e per i casi in detto articolo previsti, ulteriori proroghe allo sfratto da immobili adibiti per uso di abitazione per un periodo non superiore ad un anno.

#### Art. 2.

La proroga di cui alla presente legge è estesa agli inquilini dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, degli Istituti autonomi per le case popolari, dell'Ente edilizio di Reggio Calabria e similari.

#### Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

GRONCHI.